

1



2

SOMMARIO

- Quadro normativo
- Valutazione del rischio incendio nei luoghi lavoro
- Attività a rischio basso di incendio
- Attività non a rischio basso di incendio
- Criticità
- Esempi applicativi

3

la sicurezza è un valore e come tale va salvaguardata con tutti i mezzi

la sicurezza va garantita sempre e comunque: non sono ammissibili deroghe



4

10 volte SICUREZZA UNIS&F

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

SICUREZZA: Attività finalizzata ad ottenere un livello di rischio accettabile.

DANGER
Highly flammable
store





5

10 volte SICUREZZA UNIS&F


La valutazione del **rischio** incendio

costituisce parte integrante del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** di cui agli artt. 17 e 28 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In essa vanno definite:

Le **misure di prevenzione** da adottare per ridurre il pericolo di incendio

Le **misure per limitarne le conseguenze**, nel caso in cui questo si sia verificato

$$R = F \times M$$


6

D.LGS. 626/1994

ART. 13 **Prevenzione incendi**

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, **adottano uno o più decreti** nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.


7

adottano uno o più decreti

DM 10 Marzo 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro


8



10 volte SICUREZZA UNIS&F

Il **Decreto 10 marzo 1998** ha rappresentato l'atto normativo fondamentale per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e nonostante non rappresenti una vera e propria regola tecnica, fino all'entrata in vigore del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, ha orientato i progettisti nella definizione dei criteri generali di prevenzione incendi per la prevenzione delle "attività soggette e non normate".

9



10 volte SICUREZZA UNIS&F

Considerata l'evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato l'intero settore della Prevenzione Incendi, soprattutto dopo l'emanazione del

D.M. 3/8/2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 D. Lgs. 8 marzo 2006 n.139", noto anche come "Codice di Prevenzione Incendi", è emersa la necessità di allineare anche i contenuti del D.M. 10/3/1998 al nuovo corso dettato principalmente dall'adozione di un metodo di progettazione della sicurezza antincendio incentrato sul cosiddetto approccio prestazionale.

10

D.LGS. 81/2008

ART. 46 Prevenzione incendi

[... omissis ...]

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio **adottano uno o più decreti** nei quali sono definiti:

- a) i criteri diretti ad individuare:
 - 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
 - 2) misure precauzionali di esercizio;
 - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
- b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

11

adottano uno o più decreti

DM 01/09/2021 (DECRETO CONTROLLI)

DM 02/09/2021 (DECRETO GSA)

DM 03/09/2021 (DECRETO MINI-CODICE)

Fino all'adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998

12

10 volte SICUREZZA UNIS&F

- Nei luoghi di lavoro soggetti al **D.LGS. 81/08** e s.m.i.,
- così come disposto dal c. 2 dell' **art. 46** "Prevenzione incendi"

devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori.


Attraverso:

a) **1** - misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze
2 - misure precauzionali di esercizio
3 - metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

DM 03/08/2015 (CODICE DI PREV. INC.)
DM 03/09/2021 (DECRETO MINI-CODICE)

b) **4** - Criteri per la gestione delle emergenze
 uno specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione

DM 01/09/2021 (DECRETO CONTROLLI)
DM 02/09/2021 (DECRETO GSA)



13

10 volte SICUREZZA UNIS&F


CONTROLLI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO: "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008"

È composto da un articolo normativo e da due allegati.

Allegato I: criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Allegato II: Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021
 Prorogato al 25/09/2023



14

GSA: *“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008”*

È costituito da un articolato normativo e da cinque allegati :

- I. Gestione della sicurezza antincendio
- II. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
- III. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
- IV. Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio
- V. Corsi di formazione e di aggiornamento dei documenti dei corsi antincendio

In vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021 quindi dal 04/10/2022

15


STRATEGIA ANTINCENDIO: *“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008”*

Il testo fornisce specifiche indicazioni circa la progettazione della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro a **basso rischio di incendio (“Minicodice”)**, mentre per quanto riguarda i **luoghi di lavoro non ricadenti fra quelli a basso rischio si rimanda al Codice Prevenzione Incendi (o in alternativa alle regole tecniche di prevenzione incendi “tradizionali”, qualora applicabili).**

Quindi nei luoghi di lavoro privi di specifica regola tecnica, il nuovo decreto “Minicodice” si propone quale sostitutivo della regola tecnica antincendio in quanto contiene “le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi”.

In vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021 quindi dal 29/10/2022

16




17

10 volte SICUREZZA UNIS&F


Luoghi di lavoro a **basso rischio di incendio** sono ubicati in attività **non soggette** e **non normate** con i seguenti requisiti aggiuntivi:

- in presenza di affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
- con superficie lorda complessiva ≤ 1.000 mq
- con piani posizionati ad una quota compresa tra -5m e 24m
- in luoghi dove non si detengano o trattino materiali combustibili in quantità significative
- in luoghi dove non si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose in quantità significative
- in luoghi dove non si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio


18



19



20



21

10 volte **SICUREZZA** UNIS&F


DM 03 settembre 2021

Art. 3. Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio


1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

22


22




23



24



25



26

10 volte **SICUREZZA** UNIS&F

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none"> • Codice • Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"> • Codice o • Regole tradizionali 	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	
Attività non soggette a basso rischio		Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"> • Mini-Codice • Codice 	

27

10 volte **SICUREZZA** UNIS&F

RTV già pubblicate

- 66 V.5 strutture ricettive
- 67 V.7 scuole
- 67 V.9 asili nido
- 68 V.11 strutture sanitarie
- 69 V.8 esposizione e vendita
- 71 V.4 uffici
- 72 V.10 edifici tutelati
- 75 V.6 autorimesse
- 77 V.14 edifici civili
- ? V.13 chiusure d'ambito


RTV in corso di definizione

- 65 pubblico spettacolo
- 78 stazioni ferroviarie
- 81 ? impianti trattamento rifiuti


x Attività nel campo di applicazione del Codice con RTV
x Attività nel campo di applicazione del Codice senza RTV
x Attività con RTV in corso di elaborazione
x Attività fuori dal campo di applicazione del Codice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80


28



29



30



31



32

Nel caso di attività classificabili come “luoghi di lavoro a basso rischio di incendio”, così come riportato al punto 1.1 comma 2 dell’allegato I, nelle quali non si riesce a soddisfare le misure di sicurezza previste dal DM 03/09/2021, allora i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio dovranno essere quelli riportati nel D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.

33

Gestione della sicurezza antincendio

Il Datore di lavoro ha il compito di:

- adottare e verificare periodicamente le misure antincendio preventive;
- verificare l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
- mantenere in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell’incendio);
- attuare misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
- apporre idonea segnaletica di sicurezza;
- gestire i lavori di manutenzione, valutando eventuali fattori di rischio aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

34

È obbligatorio adeguare le valutazioni antecedenti all'entrata in vigore del Mini Codice?

No!

Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, vale quanto disposto dall'art. 29 comma 3 del d.lgs. 81/08.

La **valutazione va aggiornata in seguito a:**

- modifiche del processo produttivo;
- modifica dell'organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi;
- risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità;
- rielaborazione della valutazione dei rischi.

35

ALCUNI ESEMPI

36

Un esempio: uffici

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti . ⁽¹⁾	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone

37

Un esempio

Ufficio con oltre
300 persone presenti

Nuovo
Esistente

Titolo III DM 22.02.06 RTV
Titolo IV DM 22.02.06 RTV

Ufficio con meno di
300 persone presenti

Nuovo
Esistente

Titolo I DM 22.02.06
Non normata

Ufficio con meno di
25 persone presenti

Esistente
o nuovo

Non normata

38